



**COMUNE DI CURINGA**  
Provincia di Catanzaro

## Comando Polizia Locale

Viale Madre V. Frijia, 2  
88022-Curinga(CZ)  
Tel. 0968/739323/33—Fax 0968/739156

### ORDINANZA N. 30 DEL 03.07.2017

#### OGGETTO: MANIFESTAZIONE SPORTIVA VOLLEY ISTITUZIONE DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA'

(art. 7 Nuovo Codice della Strada)

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Considerata** la necessità di vietare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	Giuseppe FRIJIA in qualità di responsabile A.S.D. Acconia Volley	Prot.	4158	Data	27.06.2017
Località	<b>VIA SAN GIOVANNI (di fronte Delegazione Municipale)</b>				
Periodo di validità	<b>DAL 03 AL 16 LUGLIO 2017</b>				
Orario di validità	<b>Dalle ore 19:00 alle ore 24:00 e comunque fino al termine della manifestazione.</b>				
Motivo	<b>Svolgimento manifestazione sportiva/ricreativa.</b>				

**Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**Atteso** che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

**Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il N.O. espresso dagli Uffici competenti;

**Visto** il Decreto Sindacale nr. 4 del 31.01.2017 di Responsabile e titolare di posizione organizzativa dell'Area di Polizia Locale,

#### ORDINA

**L'istituzione del divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	<b>VIA SAN GIOVANNI (di fronte Delegazione Municipale)</b>
Periodo di validità	<b>DAL 03 AL 16 LUGLIO 2017</b>
Orario di validità	<b>Dalle ore 19:00 alle ore 24:00 e comunque fino al termine della manifestazione.</b>

**L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:**

**Apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, che **dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto** a cura del richiedente.

Gli organizzatori dovranno esercitare una puntuale ed efficiente vigilanza su tutta l'area interessata dalla manifestazione al fine di garantire la tutela della strada, delle pertinenze, della segnaletica stradale e il buon andamento della manifestazione.

Al termine della manifestazione i segnali temporanei, eventuali cartelli e le transenne dovranno essere rimossi ripristinando la normale viabilità.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza.

- Al presente atto dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, nelle forme e nei termini di legge e trasmessa ai seguenti soggetti:
  
- Comando Stazione CARABINIERI di Curinga ;
- Sig. Giuseppe FRIJIA in qualità di Responsabile A.S.D. Acconia Volley.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale, di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria .

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Com. Cannella Antonino.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 03/07/2017.

Il Responsabile del Servizio F.to Vice Com. Cannella Antonino
--